Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 113° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1972, n. **618.**

Prelevamento di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta Autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono inscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti della Società acciaierie e ferriere Bosio di Sarezzo.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

Il Ministro per il tesoro: MALAGODI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270: « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, ecc. » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **619**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale volontari italiani del sangue ad acquistare un immobile.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione nazionale volontari italiani del sangue (AVIS) viene autorizzata ad acquistare, al prezzo simbolico di L. 100, dall'amministrazione comunale di Latina, un'area della superficie di metri quadrati 470 circa, distinta in catasto alla partita 471/4056, foglio n. 147, particelle 117 e 81-*b*, per la costruzione di un fabbricato rispondente alle vigenti prescrizioni urbanistiche, da destinare « in parte » a sede della sezione A.V.I.S. di Latina.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Merano », svoltasi a Merano il 29 settembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969, 11 luglio 1970, 18 novembre 1970 e 11 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 205, con il quale gli utili della lotteria di « Merano », estratta a Merano il 29 settembre 1968, sono stati devoluti per il 38,34565 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 56, con il quale gli utili della lotteria di « Merano », estratta a Merano il 29 settembre 1968, sono stati devoluti per il 56,58239 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di « Merano », estratta a Merano il 29 settembre 1968 sono devoluti per il 5,07196 per cento ai seguenti enti secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Corropoli (Teramo) — Circolo Culturale Ricreativo « Adolfo Borgognoni » . .	0,07184
2. Aragona (Agrigento) — Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - Sezione Comunale	0,07184
3. Castelbuono (Palermo) — Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Sezione Comunale	0,07184
4. Chiusa Sclafani (Palermo) — Chiesa Madre Parrocchiale - Per le opere assistenziali	0,07184
5. Contessa Entellina (Palermo) — Istituto Suore Basiliane « Figlie de S. Macrina » .	0,07184
6. Marsala (Trapani) — Associazione Cristiana Artigiani	0,07184
7. Palermo — Istituto Sacri Cuori . .	0,07184
8. Palermo — Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - Per la Casa di Riposo	0,07184
9. Palermo — Parrocchia S. Agnese - Per le opere assistenziali . . .	0,07184
10. Palermo — Istituto Figlie della Misericordia e della Croce	0,07184
11. Palermo — Venerabile Congregazione del Porto e Riporto di Maria Immacolata in San Francesco d'Assisi Per le opere assistenziali . .	0,07184
12. Palermo — Istituto di Educazione « Sant'Anna » . . .	0,07184
13. Palermo — Suore Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario Ospizio Marino .	0,07184
14. Palermo — Unione Cooperatori Cooperatrici Salesiani .	0,07184
15. Palermo — Associazione Dame della Carità della Parrocchia Sant'Ernesto . .	0,07184
16. Napoli — Istituto Sacra Famiglia	0,05747
17. Strongoli (Catanzaro) — Asilo Infantile « Giulia Giunti » .	0,08622
18. Cirò Marina (Catanzaro) — Asilo Infantile « Luigi e Domenico Siciliani » .	0,05747
19. Messina, frazione Pistunina — Orfanotrofio Sant'Antonio delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore . . .	0,08622
20. Castelmorrone (Caserta) — Istituto Maschile Assistenziale Educativo « Maria SS. della Provvidenza » . . .	0,14368
21. Ancona — Centro Italiano Femminile	0,07184
22. Casale Monferrato (Alessandria) — Circolo di Cultura « Pietro Gobetti » . . .	0,07184
23. Brunello (Varese) — Asilo Infantile	0,14368
24. Castellanza (Varese) — Istituto Maria Ausiliatrice	0,14368

	%
25. Cunardo (Varese) — Parrocchia Prepositurale S. Abbondio - Per le opere assistenziali	0,14368
26. Venegono Superiore (Varese) — Istituto Missioni Africane	0,14368
27. Vittorio Veneto (Treviso) — Unione Donne di Azione Cattolica Consiglio Diocesano per la « Casa Regina degli Angeli di San Pietro di Cadore »	0,07184
28. Zungri (Catanzaro) — Asilo Infantile Sacro Cuore di Gesù	0,14368
29. Casale Litta (Varese) — Asilo Infantile « G. G. Ronzoni »	0,08622
30. Castellanza (Varese) — Asilo Infantile « Luigi Pomini » . . .	0,07184
31. Castellanza (Varese) — Scuola Materna « Eugenio Cantoni »	0,07184
32. Lagonegro (Potenza) — Comitato Civico « S. Maria degli Angeli » Per le opere assistenziali	0,08622
33. Origgio (Varese) — Scuola Materna « San Carlo Borromeo »	0,08622
34. Rivello (Potenza) — Parrocchia San Nicola di Bari Per le opere assistenziali	0,07184
35. Scopello (Vercelli) — Asilo Infantile Comunale .	0,07184
36. Acuto (Frosinone) — Istituto Educativo Assistenziale del Preziosissimo Sangue	0,07184
37. Boscochiesanuova (Verona), frazione Lughezzano — Parrocchia San Bernardo Per le opere assistenziali	0 07184
38. Casina (Reggio Emilia), frazione Giandeto — Parrocchia per le opere assistenziali	0,07184
39. Cavenago di Brianza (Milano) — Parrocchia San Giulio per la Scuola Materna « Sacra Famiglia »	0,07184
40. Firenze — Monastero Benedettino Santa Maria del Fiore al Lapo Per la opere assistenziali	0,07184
41. Ionadi (Catanzaro) — Scuola Materna « Canonico Nicola Taccone »	0,07184
42. Mileto (Catanzaro), frazione Calabrò — Parrocchia Maria SS. Assunta Per il Circolo Educativo e Ricreativo	0,07184
43. Montefalcione (Avellino) — Istituto « S. Antonio » delle Suore Bige Elisabettine Per l'Asilo Infantile	0,07184
44. Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) — Parrocchia di San Marone Martire - Per le opere assistenziali	0,07184
45. Ome (Brescia) — Casa della Giovane « S. Angela Merici »	0,07184
46. Roma, frazione Fregene — Istituto Educativo Assistenziale « Maria Adriani Aprosio » delle Suore Carmelitane Missionarie del Bambino Gesù	0,07184
47. Salemi (Trapani) — Istituto delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore	0,07184
48. Santa Lucia di Serino (Avellino) — Istituto di Educazione « Sacro Cuore »	0,07184
49. Teramo — Centro Sociale Femminile Ricreatorio « Gemma Marconi »	0,07184
50. Trissino (Vicenza), frazione Selva — Parrocchia S. Maria Maddalena Per il Centro Opere Sociali	0,07184
51. Villafranca Tirrena (Messina) — Parrocchia di San Nicola Per le opere assistenziali .	0,07184
52. Vizzini (Catania) — Parrocchia di Santa Maria di Gesù dei Frati Minori Conventuali Per le opere assistenziali	0,07184
53. Zermeghedo (Vicenza) — Comitato Pro Erigendo Asilo Infantile Comunale	0,07184
54. Giacciano con Baruchella (Rovigo), frazione Baruchella — Parrocchia San Pietro Martire - Per le opere assistenziali .	0,10056
55. Corbola (Rovigo) — Parrocchia Santa Maria Maddalena Per le opere assistenziali	0,07184
56. Cosenza — Ospizio delle Fanciulle .	0,05747
57. Ficarolo (Rovigo) — Parrocchia di Sant'Antonino Martire Per le opere assistenziali . .	0,11495
58. Rovigo — Parrocchia San Giovanni di Fienil del Turco Per le opere assistenziali	0,07184
59. Roma — Istituto Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore .	0,07184
60. Trevi (Perugia) — Istituto Medico Pedagogico « Mons. Bonilli » .	0,08622
61. Roma-Grottarossa — Scuola Materna San Giuseppe delle Suore Francescane	0,07184
62. Roma-Ostia Lido — Istituto Suore Mariane per l'Asilo Infantile . .	0,07184
63. Agnone (Isernia) — Istituto Vescovile San Bernardino - Per gli Orfani dei Lavoratori	0,07184

Roma, addì 28 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — VALSECCHI — RUMOR — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 331

(11526)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Plymouth (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale veniva istituita in Plymouth (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Plymouth (Gran Bretagna) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 355, foglio n. 86

(11557)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rochester (Stati Uniti) e contemporanea istituzione nella stessa località di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1967, n. 95, con il quale veniva istituita in Rochester (U.S.A.) un'agenzia consolare;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Rochester (U.S.A.) é soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Rochester un vice consolato di 2ª categoria alle dirette dipendenze del consolato generale in New York, con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Monroe, Wayne, Cayuga, Onandoga, Oswego, Jefferson, Seneca, Livingston, Steuben, Ontario, Yates, Schuyler, Chemung, Tomkins, Tioga, Cortland.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972
Registro n. 358, foglio n. 55

(11556)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 6 aprile 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 luglio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11603)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli

ombrelli operanti in provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 25 marzo 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 2 maggio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11601)

---

di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 29 marzo 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11602)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manu-

fatti in cemento della provincia di Imperia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 25 gennaio 1972 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 aprile 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11604)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1972.

Competenza per materia del titolare del consolato di 2ª categoria in Nouakchott (Mauritania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Nouakchott (Mauritania) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti alle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Dakar;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Dakar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: MEDICI

(11559)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Nuova circoscrizione territoriale dei consolati di 2ª categoria in Houston e Miami (Stati Uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Houston (Stati Uniti) è così stabilita: Le Contee di Anderson, Angelina, Austin, Bandera, Bastrop, Bell, Bexar, Blanco, Bosque, Brazos, Brewster, Brown, Burleson, Burnet, Caldwell, Cherokee, Coke, Coleman, Colorado, Comal, Comanche, Concho, Coryell, Crane, Crockett, Culberson, Ector, Edwards, El Paso, Falls, Fayette, Fort Bend, Freestone, Gillespie, Glasscock, Gonzales, Grimes, Guadalupe, Hamilton, Hardin, Harris, Hays, Hill, Houston, Hudspeth, Irion, Jasper, Jeff Davis, Kendall, Kerr, Kimble, Kinney, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Loving, McCulloch, McLennan, Madison, Mason, Medina, Menard, Midland, Milam, Mills, Montgomery, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Pecos, Polk, Presidio, Reagan, Real, Reeves, Robertson, Runnels, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Schleicher, Shelby, Sterling, Sutton, Terrell, Tom

Green, Travis, Trinity, Tyler, Upton, Uvalde, Val Verde, Walker, Ward, Washington, Wharton, Williamson, Wilson e Wikler.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Miami (Stati Uniti) è così stabilita: Le contee di Broward, Charlotte, Dade, De Soto, Glades, Hardee, Hendry, Nighlands, Indian River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach, Saint Lucie, Sarasota.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

(11558)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Nomina del capo dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, numero 809, istitutivo del Ministero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675; la legge 1° luglio 1955 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1969 concernente la costituzione dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici;

Ritenuta la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di dirigente del detto ufficio;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Firrao, consigliere di corte di appello è nominato capo dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(11598)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Lucca-Tassignano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 23 del 21 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 174 del 13 luglio 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Lucca-Tassignano ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Capannori dal 22 aprile 1972 al 21 giugno 1972 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso le determinazioni delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Lucca-Tassignano, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

(11560)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di settantuno tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, 71 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 19 e 33 dell'articolo unico, le varietà « Funk's G 18504 » e « Funk's G Fast », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la domanda in data 25 settembre 1972, con la quale la ditta stessa ha chiesto, per i tipi di mais sopra menzionati, la variazione delle rispettive classi di maturazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1972;

Decreta:

Ai tipi di mais da granella « Funk's G 18504 » e « Funk's G Fast », di cui ai numeri 19 e 33 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972, vengono attribuite rispettivamente le classi di maturazione 700 e 500.

Roma, addì 10 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PICECE

(11529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, è stato pubblicato il 4° aggiornamento in data 17 luglio 1972 della circolare n. V/501941/107-4 del 17 settembre 1963: «Transazioni invisibili e disposizioni varie».

(11546)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Tizzano

Con decreto 26 giugno 1972, n. 45, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno dell'alveo del torrente Parmossa in comune di Tizzano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 1, 2, 3, 22, 228, 230 e 231, di complessive ha. 0.59.30, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 20 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,65	582,65	582,75	582,65	582,70	582,65	582,65	582,65	582,65	582,60
Dollaro canadese	593,40	593,40	593,12	593,40	592,60	593,40	593,40	593,40	593,40	593,40
Franco svizzero	153,48	153,48	153,50	153,48	153,45	153,48	153,47	153,48	153,48	153,47
Corona danese	84,35	84,35	84,38	84,35	84,30	84,35	84,345	84,35	84,35	84,35
Corona norvegese	88,48	88,48	88,48	88,48	88,60	88,48	88,46	88,48	88,48	88,48
Corona svedese	122,86	122,86	122,85	122,86	122,50	122,85	122,84	122,86	122,86	122,85
Fiorino olandese	179,65	179,65	179,65	179,65	179,75	179,66	179,64	179,65	179,65	179,65
Franco belga	13,1980	13,1980	13,21	13,1980	13,19	13,19	13,1975	13,1980	13,19	13,19
Franco francese	116,13	116,13	116,16	116,13	116,15	116,13	166,14	116,13	116,13	116,12
Lira sterlina	1394,20	1394,20	1393,75	1394,20	1394 —	1394,20	1394,10	1394,20	1394,20	1394,20
Marco germanico	181,69	181,69	181,73	181,69	181,50	181,68	181,69	181,69	181,69	181,68
Scellino austriaco	25,12	25,12	25,14	25,12	25,12	25,12	25,125	25,12	25,12	25,12
Escudo portoghese	21,6575	21,6575	21,64	21,6575	21,69	21,65	21,67	21,6575	21,65	21,64
Peseta spagnola	9,1815	9,1815	9,18	9,1815	9,16	9,18	9,181	9,1815	9,18	9,18
Yen giapponese	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,93	1,94	1.9375	1,94	1,94	1,93

Media dei titoli del 20 ottobre 1972

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,725
Redimibile 3,50% 1934	99,625
» 3,50% (Ricostruzione)	90,55
» 5% (Ricostruzione)	94,575
» 5% (Riforma fondiaria)	94,525
» 5% (Città di Trieste)	94,30
» 5% (Beni esteri)	93,725
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50% » » 1968-83	95,70
» 5,50% » » 1969-84	98,425
» 6% » » 1970-85	99,475
» 6% » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,05
» » » 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,80
» » » 5,50% 1977	100,35
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5% (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,925
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,65
Dollaro canadese	593,40
Franco svizzero	153,475
Corona danese	84,347
Corona norvegese	88,47
Corona svedese	122,85
Fiorino olandese	179,645
Franco belga	13,198
Franco francese	116,135
Lira sterlina	1394,15
Marco germanico	181,69
Scellino austriaco	25,122
Escudo portoghese	21,664
Peseta spagnola	9,181
Yen giapponese	1,939

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Nitrogelit 20 » e « Nitrogelit 30 »

Con decreto n. 10.01374 in data 9 ottobre 1972 si dispone che la denominazione degli esplosivi da mina « Nitrogel 20 » e « Nitrogel 30 », fabbricati dalla società Dinamite nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba, già riconosciuti e classificati nella categoria 2, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vengano modificate rispettivamente in « Nitrogelit 20 » e « Nitrogelit 30 » ferme restando le loro caratteristiche e le limitazioni di impiego.

(11640)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale generale provinciale « Fatebenefratelli Fatebenesorelle Ciceri Agnesi » di Milano ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.49/33 in data 10 ottobre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale « Fatebenefratelli Fatebenesorelle Ciceri Agnesi » di Milano è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11570)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 167, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 6 giugno 1969 dalla prof.ssa Giorgetti Canicchi Domenica avverso la revoca della supplenza per l'insegnamento di italiano, storia e geografia, per n. 8 ore settimanali presso l'istituto magistrale di Forlimpopoli.

(11543)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B ».

Si rende noto che il giorno 10 novembre 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

a) 1ª emissione (anno 1960):
Estrazione a sorte di:
n. 2.750 titoli di L. 50.000
» 1.290 titoli di » 250.000
» 4.250 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.585.000.000;

b) 2ª emissione (anno 1961):
Estrazione a sorte di:
n. 2.080 titoli di L. 50.000
» 896 titoli di » 250.000
» 3.288 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.972.000.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie speciale « Legge 30 dicembre 1960, n.* 1676 » 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 95 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 250.000
» 204 titoli di » 500.000
» 855 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 985.000.000

3) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

a) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 970 titoli di L. 50.000
» 992 titoli di » 250.000
» 1.413 titoli di » 500.000
» 4.640 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.643.000.000;

b) 3ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 250.000
» 37 titoli di » 500.000
» 5.463 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.499.000.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

a) 2ª emissione (anno 1952):
Estinzione di tutti i titoli ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento e, precisamente:
n. 5.856 titoli di L. 12.500
» 10.376 titoli di » 50.000
» 2.192 titoli di » 250.000
» 4.200 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.240.000.000;

b) 3ª emissione (anno 1953):
Estrazione a sorte di:
n. 4.224 titoli di L. 12.500
» 10.064 titoli di » 50.000
» 2.720 titoli di » 250.000
» 3.672 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.072.000.000;

c) 4ª emissione (anno 1955):
Estrazione a sorte di:
n. 2.432 titoli di L. 12.500
» 5.512 titoli di » 50.000
» 1.816 titoli di » 250.000
» 4.000 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.760.000.000.

5) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Ferrovie dello Stato »* 5ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.104 titoli di L. 12.500
» 3.084 titoli di » 50.000
» 1.728 titoli di » 250.000
» 5.700 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000.

6) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato serie speciale « Diciottennale »*:
Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 91 titoli di » 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 96.000.000.

7) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676 » 3ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 165 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 250.000
» 246 titoli di » 500.000
» 618 titoli di » 1.000.000
per complessivo valore nominale di L. 809.000.000.

8) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »*:

a) 1ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 159 titoli di L. 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 369.000.000;

b) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1.549 titoli di L. 50.000
» 601 titoli di » 250.000
» 745 titoli di » 500.000
» 1.801 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.401.200.000.

9) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 78 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 204.350.000.

10) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

a) 1ª emissione (anno 1964):
Estrazione a sorte di:
n. 4.080 titoli di L. 50.000
» 1.008 titoli di » 250.000
» 1.450 titoli di » 500.000
» 2.995 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.176.000.000;

b) 2ª emissione (anno 1964):
Estrazione a sorte di:
n. 2.050 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 2.050.000.000;

c) 4ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1.483 titoli di L. 50.000
» 603 titoli di » 250.000
» 1.125 titoli di » 500.000
» 3.100 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.887.400.000;

d) 5ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 468 titoli di L. 250.000
» 920 titoli di » 500.000
» 2.310 titoli di » 1.000.000
» 359 titoli di » 5.000.000
» 109 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.772.000.000;

c) 8ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 894 titoli di L. 50.000
» 975 titoli di » 100.000
» 812 titoli di » 250.000
» 1.462 titoli di » 500.000
» 5.423 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.499.200.000.

11) *in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « A »*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.620 titoli di L. 50.000
» 909 titoli di » 250.000
» 1.116 titoli di » 500.000
» 1.581 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.482.250.000.

12) *in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B »*:

a) 1ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 36.350.000;

b) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 22 titoli di » 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.250.000;

c) 3ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.500.000;

d) 4ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 4 titoli di » 500.000
» 31 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.200.000;

e) 5ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.450.000.

13) *in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « C »*:

a) 1ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 250.000
» 19 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.200.000;

b) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 470 titoli di L. 50.000
» 149 titoli di » 250.000
» 313 titoli di » 500.000
» 442 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 659.250.000;

c) 3ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 249 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 250.000
» 357 titoli di » 500.000
» 437 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 633.950.000.

14) *in ordine alle obbligazioni 7 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » 1ª emissione, 1ª tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000.

15) *in ordine alle obbligazioni 7 % garantite dallo Stato - serie speciale « B »*:

a) 1ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.050.000;

b) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 104 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 104.050.000.

Alle suddette operazioni potrà essistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 ottobre 1972

(11642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti otto posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, diretta al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Servizio F.A.P. Divisione ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, numero 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincita o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

I titoli accademici devono essere prodotti in originale o copia autentica in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli altri documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione del concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;

4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

5) igiene con applicazione alle collettività militari;

6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22 e 23 febbraio 1973, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n. 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Servizio F.A.P. Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi imlitari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1972
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 94

(11596)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cinque posti di vice segretario

Nel supplemento interno del Bollettino A.N.C.C. Notizie n. 13-14, del mese di luglio 1972, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto, indetto il 16 febbraio 1971.

(11499)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quarantacinque posti di vice assistente

Nel supplemento interno del Bollettino A.N.C.C. Notizie n. 13-14, del mese di luglio 1972, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto, indetto il 7 ottobre 1971.

(11500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 71/3533/1ª del 30 giugno 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Mirto dott. Vittorio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Potenza;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale capo di Matera;

Condorelli prof. Mario, direttore 1ª patologia medica della Università di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Napoli;

Anzilotta dott. Giacomo, ufficiale sanitario del comune di Senise.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'istituto d'igiene della Università di Napoli.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 7 ottobre 1972

Il medico provinciale f.f.: DI PIETRO

(11517)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1972, n. 11.

Norme per l'assegnazione di borse di studio ed assegni di studio agli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1972-1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 6 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono confermate le borse di studio pluriennali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già assegnate dai provveditori agli studi a norma dell'articolo 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

La giunta regionale provvederà all'erogazione delle borse ai beneficiari, su segnalazione del provveditore agli studi competente e con l'osservanza delle norme ministeriali citate.

Art. 2.

Agli alunni, iscritti al I anno nelle scuole secondarie superiori ed artistiche statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, possono essere concessi assegni di studio da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 150.000 per l'anno scolastico 1972-73.

Le province sono delegate a ripartire fra le scuole di cui al primo comma le somme stanziate in bilancio dalla Regione secondo la ripartizione fra province disposta dal Consiglio regionale.

L'assegnazione ai beneficiari verrà effettuata dal consiglio di amministrazione della Cassa scolastica o, per le scuole che ne siano sprovviste, direttamente dalla Provincia, in conformità ad una graduatoria formulata dalla apposita commissione giudicatrice, prevista dal successivo art. 3.

Art. 3.

In ogni istituto la commissione giudicatrice per il conferimento di assegni di studio, di cui all'art. 2 della presente legge, sara composta dal capo dell'istituto che la presiede, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e da:

due rappresentanti degli insegnanti;
tre rappresentanti delle famiglie;
due rappresentanti degli studenti,

eletti dalle assemblee delle singole categorie.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici compileranno le graduatorie stabilendo l'importo dei singoli assegni nei limiti della legge, tenendo conto di tutti gli elementi quali il reddito familiare, la distanza del luogo di residenza dalla scuola, lo stato di famiglia ed ogni altro elemento che possa concorrere a determinare la situazione dei richiedenti.

Ai fini dell'ammissione nella graduatoria si richiede che il reddito imponibile della famiglia dell'alunno non sia superiore a L. 1.500.000 con un figlio a carico; per ogni altro figlio a carico si aggiungono L. 300.000.

Nella formulazione della graduatoria si terrà conto inoltre del merito, inteso non solo come profitto scolastico, ma altresì come impegno dimostrato in rapporto a particolari difficoltà derivanti dall'ambiente socio-culturale o da qualunque altra causa.

Art. 5.

Le domande per la concessione dell'assegno di studio, corredate dallo stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio imposte dirette sul reddito imponibile della famiglia stessa, saranno presentate al preside, in carta libera, unitamente a tutti gli altri documenti che possono certificare le condizioni del richiedente, entro dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

I lavori della commissione dovranno essere ultimati nei venti giorni successivi.

La graduatoria, con l'indicazione dei termini per gli eventuali ricorsi, dovrà essere affissa all'albo dell'istituto per cinque giorni a cominciare da quello successivo alla conclusione dei lavori.

Art. 6.

Contro le decisioni delle commissioni giudicatrici è ammesso ricorso in carta libera al Presidente dell'amministrazione provinciale entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

La decisione sui ricorsi è demandata ad una commissione presieduta dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che ne chiamerà a far parte:

un capo di istituto, un insegnante, due rappresentanti delle famiglie e due studenti membri di commissioni giudicatrici in istituti diversi da quello in cui il ricorso è stato presentato.

Art. 7.

Qualora entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico la commissione giudicatrice di cui all'art. 3 non sia stata costituita, o non abbia espletato le funzioni attribuite all'art. 4, il Preside trasmetterà tutta la documentazione alla provincia che entro 30 giorni provvederà alla formulazione della graduatoria.

Qualora la provincia, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza degli atti relativi agli articoli 2-3-4, non abbia provveduto agli adempimenti prescritti, gli atti stessi dovranno essere trasmessi alla Regione che provvederà direttamente alla loro definizione.

Art. 8.

La presente legge è finanziata con prelevamenti di fondi dal Capitolo 43 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1972 per un ammontare di L. 950.000.000, di cui L. 650.000.000 per il finanziamento delle borse di studio previste dall'art. 1 della presente legge e L. 300.000.000 per gli assegni di studio previsti dall'art. 2 della presente legge.

Gli eventuali residui saranno trasferiti nei capitoli del Bilancio relativi agli interventi per l'erogazione di servizi in materia di assistenza scolastica.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 1° settembre 1972

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1972, n. 12.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 6 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite coi decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6 e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11 o comunque delegate alla Regione, è regolato dalle norme della presente legge.

I progetti di legge per la disciplina organica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 48, 54 dello statuto, delle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, verranno presentati al Consiglio entro il 31 dicembre 1973.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, nelle materie trasferite di cui all'art. 1, il Consiglio, in conformità agli articoli 8 e 9 dello statuto, approva il documento preliminare sugli obiettivi della programmazione regionale, il programma regionale e i singoli programmi settoriali per ogni materia o per gruppi di materie affini.

Nelle more per l'approvazione dei documenti programmatici di cui al comma precedente il Consiglio emana per ogni materia idonee direttive.

IN PARTICOLARE SPETTA AL CONSIGLIO:

1) *in materia di polizia urbana e rurale,*

determinare le direttive di carattere generale per il coordinamento dei provvedimenti nella stessa materia;

2) *in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato,*

a) determinare le direttive:

I) per la concessione dei permessi di ricerca e di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

II) per l'autorizzazione all'apertura e messa in esercizio degli stabilimenti di produzione e utilizzazione di acque minerali, naturali ed artificiali;

III) per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

IV) per la concessione a terzi di cave e torbiere sottratte al proprietario del fondo;

V) per l'erogazione di contributi, premi e sussidi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato;

b) nominare i membri delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato;

3) *in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali,*

stabilire la ripartizione provinciale dei fondi stanziati in bilancio per l'esercizio dell'assistenza scolastica nelle varie forme previste dalle leggi vigenti, nonchè per l'attuazione di interventi finanziari in favore di musei e biblioteche di enti locali;

4) *in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,*

a) approvare il piano di ripartizione della quota parte del fondo nazionale attribuito alla Regione di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) determinare le direttive:

I) per la ripartizione delle provvidenze economiche, contributi e sovvenzioni, connessi alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e in particolare per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

II) in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

III) per l'esercizio delle funzioni regionali relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione delle condotte medico-chirurgiche, ostetriche, veterinarie e di altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria, nonchè per la costituzione di consorzi concernenti gli stessi servizi;

c) designare i membri di competenza regionale nei Consigli provinciali di sanità e nei Consorzi provinciali antitubercolari;

5) *in materia di tramvie e linee automobilistiche regionali e di navigazione e porti lacuali,*

a) approvare il piano comprensoriale dei trasporti pubblici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

b) determinare le direttive:

I) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

II) per il rilascio, la proroga e la revoca delle concessioni di tramvie e linee automobilistiche e dei servizi di navigazione interna di interesse regionale in quanto trasferite alla competenza della Regione;

6) *in materia di turismo ed industria alberghiera,*

a) deliberare in ordine alla istituzione, alla modifica ed alla soppressione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;

b) determinare le direttive:

I) per l'organizzazione di manifestazioni turistiche e per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

II) per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli E.P.T. e delle aziende di cura, soggiorno o turismo, nonchè per il controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione;

c) provvedere alla designazione dei presidenti e dei membri di competenza regionale nei consigli di amministrazione degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo;

7) *in materia di fiere e mercati,*

a) deliberare la proposta per il riconoscimento di nuovi enti fieristici;

b) autorizzare l'istituzione dei mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

c) nominare il presidente del consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali;

d) designare i due componenti il consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere internazionali;

e) determinare le direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

8) *in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,*

a) approvare i piani territoriali di coordinamento e i piani paesistici territoriali;

b) deliberare l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

c) deliberare l'elenco dei Comuni obbligati a formare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche;

d) determinare l'estensione e le modalità di redazione dei piani regolatori generali intercomunali, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

e) determinare le direttive per l'approvazione dei piani regolatori generali comunali, dei regolamenti edilizi e di quelli fra questi cui sono annessi i programmi di fabbricazione;

f) approvare i programmi di intervento in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

g) procedere alla classificazione delle strade regionali;

h) adottare i pareri di cui alla lettera *b*) del primo comma e alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'art. 8; e al quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

9) *in materia di beneficenza pubblica,*

a) determinare le direttive per la promozione, il riconoscimento, il concentramento, la fusione, la trasformazione nei fini, la federazione, il consorzio fra istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

b) fissare i criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

10) *in materia di istruzione artigiana e professionale,*

a) determinare le direttive:

I) in ordine all'istituzione dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

II) per la determinazione dei programmi di insegnamento complementare degli apprendisti e per l'approvazione dei piani annuali di attività degli istituti professionali di Stato, ai sensi della lettera *b*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

III) per la conseguente erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;

b) deliberare l'ordine di priorità vincolante per l'istituzione da parte dello Stato di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi degli istituti professionali di Stato;

c) provvedere alla nomina dei membri di competenza regionale nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e nei consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato;

11) *in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle aque interne,*

a) approvare i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse, i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica;

b) provvedere alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse;

c) deliberare la costituzione delle comunità montane;

d) formulare la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito, di cui al secondo comma dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

e) formulare i pareri, di cui alle lettere *f*) e *m*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nonchè quelli in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

f) deliberare la proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente i programmi regionali in applicazione dei regolamenti della C.E.E., relativamente alle strutture agricole;

g) determinare le direttive per l'erogazione di contributi, incentivi, sovvenzioni e sussidi previsti in bilancio sulla base delle leggi vigenti;

h) approvare il calendario venatorio e disciplinare le bandite, le riserve di caccia ed il ripopolamento;

i) disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne, il ripopolamento ittico, le riserve di pesca, la piscicoltura e le relative concessioni.

Art. 3.

SPETTA ALLA GIUNTA REGIONALE, SENTITO IL PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE:

1) *in materia di acque termali e minerali,*

a) deliberare la concessione di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

b) rilasciare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti di produzione ed utilizzazione di acque minerali, naturali e artificiali;

c) rilasciare le autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

2) *in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,*

a) deliberare l'istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche, dei servizi ospedalieri e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

b) deliberare la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

c) deliberare la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;

3) *in materia di tramvie e linee automobilistiche,*

deliberare il rilascio e la revoca delle concessioni relative all'impianto e all'esercizio di tramvie e linee automobilistiche, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, limitatamente a quelle di carattere extraurbano;

4) *in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,*

approvare i piani regolatori generali intercomunali e loro varianti e i piani regolatori generali e loro varianti dei Comuni superiori a 15.000 abitanti.

Art. 4.

Il Consiglio delibera la costituzione o la cessazione di enti, anche consorziali, istituti, organismi, in quanto la loro disciplina rientri nella competenza della Regione e non sia diversamente regolata.

Art. 5.

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione è attribuito al Presidente, il quale vi provvede in conformità alle direttive emanate dal Governo centrale e, in quanto compatibile, in attuazione degli indirizzi e delle scelte fondamentali operate dal Consiglio mediante l'approvazione dei relativi piani e programmi.

Art. 6.

A norma dell'art. 32 dello statuto e nei limiti delle leggi vigenti, la giunta delibera i provvedimenti diretti ad assicurare la gestione amministrativa, la migliore utilizzazione dei beni pubblici e ogni altra attività di esecuzione delle leggi o delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non diversamente disciplinati.

Spetta altresì alla giunta l'esercizio delle funzioni di controllo e dei relativi poteri sostitutivi, nei modi e nei termini fissati dalle leggi vigenti e nell'ambito delle competenze trasferite, sugli organi e sugli enti, istituti ed organizzazioni, che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

Infine la giunta esercita le residue funzioni trasferite coi decreti, di cui all'art. 1, e non attribuite alla competenza di altri organi.

Art. 7.

Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge, la giunta regionale nell'ambito della propria competenza può delegare la emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, ai funzionari in servizio presso la Regione, che vi provvedono in esecuzione delle direttive della giunta e sotto la sua vigilanza.

I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono soggetti a ricorso al Presidente della giunta.

Art. 8.

Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni continuano ad esercitare le funzioni consultive in atto svolte e conservano la competenza ad emanare per la Regione gli atti dovuti e quelli conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da situazioni di urgente necessità.

La giunta esercita le funzioni del provveditorato regionale alle opere pubbliche e le residue funzioni trasferite, in quanto non siano state attribuite alla competenza di altri organi dalla presente legge.

Art. 9.

I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, quelli impropri avverso i provvedimenti di enti o organi operanti nell'ambito della Regione, i ricorsi in opposizione, previsti dalla legislazione vigente nonchè quelli di cui all'articolo 7 della presente legge, sono decisi dal Presidente della giunta su conforme parere della giunta stessa.

Per quanto non disciplinato dal precedente comma, ai ricorsi ivi previsti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di enti che operano in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e gli altri ricorsi amministrativi di competenza regionale sono prodotti secondo le norme delle rispettive leggi in vigore e sono decisi dal Presidente della giunta su conforme parere della giunta stessa.

Art. 10.

In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle direttive, di cui al secondo comma dell'art. 2, da adottarsi entro il 21 dicembre 1972, la giunta, nell'esercizio delle funzioni di competenza, deve far riferimento al documento programmatico, di cui all'art. 26 dello statuto, nonchè agli altri documenti di carattere programmatorio già votati dal Consiglio.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 1° settembre 1972

FELTRIN

(11494)

Avviso di rettifica

Nell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 10 «Norme per la formazione e convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, dei comprensori e delle comunità montane della regione veneta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 settembre 1972, penultima riga del «Raggruppamento n. 2» dei comuni della provincia di Belluno dove è scritto: «... Valle di Cadore ...» leggasi: «... La Valle Agordina ...».

(11493)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.